



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO DIDATTICO

(Emanato con Decreto Rettorale n. 2862 del 30.12.2016)

Art. 1 – Oggetto

1. L'Ospedale veterinario didattico (di seguito indicato come "Ospedale") è una struttura sanitaria dell'Università degli Studi di Messina che afferisce al Dipartimento di Scienze Veterinarie.

2. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di gestione ed il funzionamento dell'Ospedale.

Art. 2 - Strutture dell'Ospedale

L'Ospedale veterinario didattico comprende:

- a) Ospedale veterinario per grandi animali;
- b) Ospedale veterinario per piccoli animali.

Art. 3 - Finalità dell'Ospedale

1. L'Ospedale persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- b) consentire agli studenti del Dipartimento di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi, sotto la guida di personale docente;
- c) consentire agli studenti della di acquisire conoscenze dirette riguardo alla cura degli animali e alla ricerca nell'ambito della Medicina Veterinaria;
- d) garantire ai professori e ai ricercatori la possibilità di svolgere attività didattica, di ricerca e di cura in ambito universitario.
- e) consentire l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni (aggiornamento post lauream), nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento di Scienze veterinarie;
- f) creare una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisca un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali;
- g) consentire l'attività intramoenia organizzata.

Art. 4 - Organi dell'Ospedale

Sono organi dell'Ospedale:

- a) Comitato direttivo;
- b) Direzione sanitaria.

Art. 5 – Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è l'organo responsabile della pianificazione degli obiettivi e della definizione delle strategie, in attuazione e in coerenza con le indicazioni fornite dagli organi di governo dell'Ateneo e con le linee d'indirizzo espresse dal Dipartimento di Scienze Veterinarie.

2. Il Comitato direttivo dell'Ospedale è composto da cinque docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, tra i quali viene scelto il Presidente, e di cui almeno un rappresentante di ciascuno dei SS.SS.DD clinici (VET/08, VET/09 e VET/10). Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente con minore anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal componente più giovane di età;

ed a titolo consultivo da:

- un Rappresentante del SSD VET/03 (se non già rappresentato);
- un Rappresentante del personale medico veterinario non strutturato che opera presso l'Ospedale (dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, ecc.);
- un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo che opera presso l'Ospedale;
- tre Studenti, designati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie tra i loro rappresentanti in seno al Consiglio medesimo.

3. Il Comitato direttivo:

a) verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati alle strutture e i risultati conseguiti;

b) individua le priorità nell'utilizzo della struttura ospedaliera per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi che l'Ospedale deve fornire all'Ateneo e alla collettività;

c) stabilisce le modalità di copertura dei costi per le attività sanitarie e sperimentali richieste dagli utenti;

d) promuove lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'Ospedale, anche attivando proficui rapporti di collaborazione con le realtà professionali del territorio;

e) formula, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, i piani di utilizzo delle risorse finanziarie nei limiti delle assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione e dei proventi derivanti dalle attività di conto terzi;

f) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività medica veterinaria;

g) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca sulla base di apposita relazione annuale presentata dal Direttore sanitario;

h) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività richieste dagli utenti;

i) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'approvazione degli accordi di collaborazione, delle convenzioni e dei contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche e formative finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte nell'Ospedale sotto il controllo e la responsabilità del personale docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze Veterinarie;

l) approva le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni sanitarie, analitiche e tecniche richieste da terzi;

m) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessari all'Ospedale;

n) formula i piani pluriennali dell'attività, in coerenza con le finalità dell'Ospedale compatibilmente con le risorse disponibili;

o) cura il coerente svolgimento delle attività didattiche e scientifico-sperimentali, nonché quelle di servizio da svolgere a favore dell'Ateneo;

p) istituisce eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

q) redige e approva il regolamento interno sulla strutturazione dei servizi e sull'organizzazione delle attività ospedaliere;

r) propone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il conferimento di incarichi professionali;

s) delega al Direttore sanitario particolari poteri.

4. Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato stesso. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzi idonei, salvo motivati casi di assoluta e improrogabile necessità che giustificano la riduzione del termine suddetto.

5. La seduta del Comitato è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato redige una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie.

7. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni.

Art. 6 – Direzione sanitaria

1. La Direzione sanitaria dell'Ospedale è affidata al Direttore Sanitario.

2. Il Direttore sanitario:

- a) concorre, unitamente al Presidente del Comitato direttivo, alla direzione della struttura ospedaliera;
- b) coordina, ai fini igienico-sanitari e tecnico-organizzativi, i servizi;
- c) opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di gestione;
- d) formula nei confronti del Comitato direttivo proposte e pareri sugli atti relativi a materie di sua competenza per quanto concerne l'organizzazione e l'indirizzo tecnico-sanitario dell'Ospedale nonché l'acquisizione di personale e di attrezzature;
- e) collabora al controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- f) collabora al controllo di gestione dell'Ospedale;
- g) promuove le attività di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell'attività veterinaria.

3. L'incarico di Direttore sanitario viene conferito a un professore di ruolo o ad un ricercatore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, appartenente ai SS.SS.DD. d'indirizzo clinico (VET/08, VET/09 o VET/10) o ad un soggetto esterno. E' requisito essenziale per il conferimento dell'incarico sia al soggetto interno che a quello esterno l'iscrizione all'Ordine dei medici veterinari. Il Direttore sanitario viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, dietro formulazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie di una proposta contenente una rosa di tre nomi, uno dei quali almeno un soggetto esterno al Dipartimento stesso, tenendo in considerazione, ove possibile, l'opportunità di un'alternanza tra i SS.SS.DD. clinici.

4. Il mandato del Direttore sanitario ha durata quadriennale.

Art. 7 - Struttura organizzativa dell'Ospedale

1. L'Ospedale è organizzato in 4 Unità operative complesse:

- a) Chirurgia;
- b) Medicina;
- c) Fisiopatologia e Clinica della riproduzione.
- d) Anatomia Patologica

L'Ospedale può, inoltre, essere articolato in unità semplici.

2. Il Direttore sanitario nomina un responsabile per ogni Unità operativa, eletto dagli afferenti all'Unità medesima.

3. Per esigenze didattiche, sanitarie e di ricerca, possono essere costituite Unità di servizi trasversali previa approvazione del comitato tecnico di gestione.

4. L'espletamento delle pratiche amministrative correlate ai servizi dell'Ospedale offerti all'utenza è a cura di uno sportello unico, denominato "Accettazione", che funge anche da struttura di ricevimento dei pazienti.

5. L'organizzazione delle attività ospedaliere (ricevimento, accettazione, visita, ricovero, dimissioni dei pazienti, registrazione dei dati, refertazione) e le modalità del loro espletamento, nonché il comportamento all'interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono accedere sono disciplinati da un apposito regolamento interno redatto dal Comitato direttivo.

Art. 8 - Accesso all'Ospedale

1. Possono accedere all'Ospedale:

- a) gli utenti;
- b) i conduttori degli animali;
- c) i visitatori e i medici veterinari in visita per scambi culturali, opportunamente registrati e accompagnati da un operatore, secondo un disciplinare definito dal Direttore sanitario e approvato dal Comitato di gestione;
- d) i medici veterinari per visite di referenza.

Sono utenti dell'Ospedale, ai fini dell'attività didattica, assistenziale e di ricerca scientifica, i professori, anche a contratto, e i ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie, nonché:

- a) gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- b) gli iscritti alle scuole di specializzazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- c) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- d) i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di collaborazione alla ricerca e i borsisti facenti capo ai Dipartimenti delle aree scientifiche d'interesse del suddetto Dipartimento;
- e) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l'Ospedale, sono assimilati agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Comitato direttivo dell'Ospedale.

Art. 9 – Personale

1. Può svolgere le prestazioni di competenza per il funzionamento dell'Ospedale:

- a) tutto il personale docente strutturato del Dipartimento di Scienze Veterinarie nonché, previa autorizzazione del Direttore del suddetto Dipartimento e del Direttore Sanitario dell'Ospedale, professori e ricercatori dell'Ateneo, coadiuvati da dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti), e il personale docente a contratto;
- b) il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dal Dipartimento nonché assegnato all'Ospedale dall'Ateneo;
- c) un responsabile amministrativo designato dal Direttore Generale.

2. Oltre al personale sopra citato, sono di supporto: studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di alta formazione o altre figure previa autorizzazione del Comitato direttivo.

3. In funzione di specifiche esigenze, l'Ospedale può instaurare rapporti di lavoro, anche in forma flessibile, nel rispetto dei criteri e nei limiti previsti dalle norme di legge e degli specifici contratti di lavoro di riferimento nonché dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 10 – Gestione amministrativo-contabile dell'Ospedale

1. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro è il Dipartimento di Scienze Veterinarie. Ad esso è affidata la gestione amministrativo-contabile dell'Ospedale ai sensi del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università di Messina. Il Segretario del Dipartimento sede amministrativa dell'Ospedale è responsabile della gestione finanziaria e contabile dello stesso.

2. Il responsabile amministrativo di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) funge da raccordo tra l'Ospedale ed il Dipartimento sede amministrativa dello stesso, curando tutte le attività necessarie

propedeutiche alla gestione finanziaria e contabile dell'Ospedale, di competenza del Segretario Amministrativo.

Art. 11 - Assicurazione

1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dall'Ospedale sono inserite nelle polizze generali dell'Università.
2. Il rischio derivante dall'attività di supporto a didattica, ricerca, sperimentazione e assistenza nei riguardi del personale, degli utenti e dei soggetti ad essi assimilati trova riscontro in un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per i soggetti per i quali è prevista, a norma delle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali, una copertura assicurativa, questa è garantita dall'Amministrazione universitaria.

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie e sentito il Consiglio di Amministrazione.